



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2009, proposto da: Graded s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. costituendo con le imprese Cofatech Servizi s.p.a., Sieme s.r.l. e Sicme Energy s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Ferola, Bianca Luisa Napoletano e Gaetano Paolino, con domicilio eletto in Salerno, via Roma n. 61;

***contro***

Università degli Studi di Salerno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

***nei confronti di***

C.N.S., Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103;

***per l'annullamento***

della aggiudicazione definitiva della gara indetta dall'amministrazione universitaria intimata e relativa all'appalto del servizio di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici e audio video, meccanici e gestione calore, idrici, antincendio e gas tecnici delle sedi universitarie nonché del contratto se stipulato

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Salerno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal Consorzio C.N.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato preliminarmente che, ai sensi dell'art. 120, comma 10, d.lgs n. 104/2010, nelle materie cui inerisce la presente controversia "la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'art. 74" (concernente le "sentenze in forma semplificata");

Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata dalla difesa erariale, sulla scorta del fatto che la parte ricorrente avrebbe acquisito conoscenza dell'esito del procedimento di gara in occasione della seduta di gara del 30.9.2008, cui era presente il sig. Cecere Angelo Michele Ernesto, suo legale rappresentante, e del fatto che essa, in data 22.10.2008, ha esercitato il diritto di accesso agli atti di gara ed in data 5.12.2008 ha acquisito copia della documentazione amministrativa presentata dall'impresa aggiudicataria;

Considerato infatti che il verbale del 30.9.2008 si limita a consacrare l'impresa controinteressata come provvisoriamente aggiudicataria, laddove il ricorso in esame si rivolge avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva

(identificabile nel decreto direttoriale n. 3703 del 20.10.2008, come si desume dalla memoria della parte controinteressata del 28.12.2010), in ordine all'acquisizione della cui conoscenza da parte delle imprese ricorrenti non viene allegato, dalle parti resistenti, alcun concreto elemento di riferimento temporale;

Considerato in particolare che non vi è prova che tale ultimo provvedimento, non menzionato nell'istanza di accesso della parte ricorrente (cfr. all. n. 6 della produzione erariale del 22.12.2010), sia stato da essa acquisito in occasione dell'esercizio da parte sua del diritto di accesso agli atti di gara;

Ritenuta altresì l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte controinteressata con la memoria del 28.12.2010, alla luce della mancata impugnazione della menzionata determina direttoriale n. 3703 del 20.10.2008, che ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore del C.N.S.;

Evidenziato infatti che il ricorso in esame si rivolge espressamente avverso il provvedimento suindicato, di cui è puntualmente indicato il contenuto lesivo, non essendo necessaria, ai fini della validità del gravame, l'indicazione puntuale degli estremi dell'atto contestato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 2612);

Ritenuta inoltre l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata dalla parte controinteressata con la memoria suindicata, sulla scorta del dedotto ricevimento da parte del soggetto ricorrente, in data 22.10.2008, della comunicazione di aggiudicazione;

Evidenziato infatti che non viene fornita alcuna prova della circostanza allegata;

Ritenuta ancora l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dalla difesa erariale e dalla parte controinteressata, in considerazione dell'avvenuta (alla data del 28.10.2010) esecuzione dell'appalto oggetto di controversia e dell'indizione, da parte dell'amministrazione intimata, di una nuova

procedura di gara, conclusasi con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del C.N.S.;

Richiamato sul punto l'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ai sensi del quale "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori" (pur se, come nella specie, siffatto interesse non abbia ancora trovato espressione nella proposizione di una corrispondente e rituale domanda processuale), e ritenuto conseguentemente che l'invocata declaratoria di improcedibilità potrebbe riguardare (come, di fatto, riguarderà) esclusivamente la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale;

Ritenuto quindi di esaminare preliminarmente il ricorso principale, a cominciare dalle doglianze con le quali la parte ricorrente lamenta che il consorzio aggiudicatario ha affidato alcune prestazioni contrattuali ad una impresa (eFM s.r.l.) non indicata tra i soggetti consorziati incaricati della esecuzione dell'appalto né destinataria di alcuna dichiarazione di subappalto;

Visto il capitolato speciale di appalto (art. 8, lett. b, "fornitura di servizi", pag. 40), laddove fa riferimento, quale componente essenziale dell'attività dedotta in contratto, alla creazione di un "sistema informativo a supporto delle innumerevoli attività di manutenzione degli impianti";

Visto altresì il disciplinare di gara (punto 5.2, lett. b, "organizzazione della gestione del servizio", pag. 13), laddove prevede che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà (tra l'altro) produrre una relazione tecnica per il sistema informativo e l'anagrafe tecnica;

Vista l'offerta tecnica del consorzio aggiudicatario, depositata in data 3.3.2011 a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 128 del 27.1.2011, dalla quale si desume (pag. 1, par. 1, "Organizzazione della struttura operativa") che "in caso di aggiudicazione, il Consorzio affiderà i servizi tecnici di governo della fornitura a eFM, leader

nell'integrazione dei servizi tecnici di gestione (anagrafica tecnica ed implementazione del sistema informativo), che, attraverso la Centrale di Coordinamento, controlla i parametri di qualità al fine di poter identificare immediate ed appropriate azioni risolutive delle eventuali criticità” (*idem* pag. 1, par. 2, della Relazione A, “Organizzazione della gestione del servizio”, punto 2.A.1, “Sistema Informativo”);

Vista inoltre la Relazione B, “Organizzazione della gestione del servizio”, pag. 3, par. 2.B.3.a, “Sistema Informativo/Call Center”, laddove viene evidenziato che “il Sistema Informativo permetterà, attraverso l'integrazione del Call Center con la Centrale di Coordinamento di eFM, di monitorare l'intero processo di gestione dei servizi dalla progettazione all'analisi dei dati storici. La Centrale di Coordinamento di eFM realizza un modello di gestione integrata dei processi operativi e delle metodologie di analisi delle informazioni, secondo avanzate e strutturate procedure di gestione del dato”;

Visto infine l'all. 1 dell'Offerta Tecnica, “Presentazione delle società”, pag. 22 ss, concernente anche la società eFM s.r.l.;

Ritenuto di non condividere, sulla scorta delle richiamate previsioni dell'offerta tecnica del consorzio aggiudicatario, le allegazioni della difesa universitaria di cui alla memoria del 28.12.2010, secondo le quali la suddetta società eFM s.r.l. sarebbe stata indicata quale mera fornitrice del *software* ARCHIBUS, senza essere chiamata ad eseguire tecnicamente alcuna parte dell'appalto *de quo*;

Rilevato altresì che nessuna controdeduzione è stata articolata sul punto dalla parte controinteressata, potendosi desumere da tale condotta processuale argomenti di prova a favore della valutazione operata in punto di fatto dal Tribunale;

Evidenziato quindi che la predetta società eFM s.r.l. non compare né nell'elenco dei soggetti consorziati ed incaricati dell'esecuzione del servizio *de quo*, prodotto

dal consorzio aggiudicatario, né tra le imprese subappaltatrici indicate dal medesimo consorzio;

Rilevato quindi che il coinvolgimento dell'impresa eFM s.r.l. nella esecuzione dell'appalto in questione si traduce nella inammissibile divaricazione tra la figura soggettiva partecipante al procedimento di gara, articolata secondo le indicazioni fornite con la domanda di partecipazione, e la compagine imprenditoriale di fatto preposta all'attuazione delle prestazioni contrattuali, con sostanziale effetto elusivo dei controlli preordinati a verificare il possesso dei necessari requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori;

Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esclusione del consorzio controinteressato dalla gara e la conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione a suo favore dell'appalto in discorso;

Ritenuto che possa dichiararsi l'assorbimento delle ulteriori censure articolate con il ricorso principale;

Ritenuto a questo punto di prendere in esame il ricorso incidentale proposto dal consorzio aggiudicatario, onde apprezzare la sua efficacia paralizzante l'azione giurisdizionale della parte ricorrente principale, secondo i principi desumibili dalla recentissima decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4 del 7 aprile 2011;

Ritenuta l'infondatezza della censura incidentale con la quale viene allegata la mancata presentazione delle dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici relativamente al sig. Leblanc Bernard Gratin, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Cofatech Servizi fino al 31.12.2008;

Ritenuto invero che la censura si fonda sull'assunto, indimostrato, secondo cui il suddetto sarebbe il "legale rappresentante" della menzionata società;

Evidenziato che l'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del codice dei contratti pubblici riferisce gli oneri documentali *de quibus* agli "amministratori muniti di poteri di rappresentanza";

Rilevato invece che dallo statuto della società Cofatech Servizi (all. 16 della produzione di parte ricorrente del 22.12.2010) si evince (art. 21) che la rappresentanza legale della società spetta all'amministratore o agli amministratori delegati, mentre il Consiglio di Amministrazione (di cui il suddetto sig. Leblanc Bernard Gratin è Presidente) è titolare di meri poteri di amministrazione aventi rilevanza interna (artt. 18 e 20);

Ritenuta l'infondatezza della ulteriore censura incidentale, con la quale si deduce che la predetta omissione concernerebbe anche i procuratori speciali risultanti dal Certificato Camerale della società Cofatech Servizi, asseritamente muniti di ampi poteri di rappresentanza;

Rilevato in proposito che non può condividersi la controdeduzione della parte ricorrente principale, secondo cui la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del codice dei contratti pubblici, relativamente ai procuratori speciali Duilio Allegrini, Daniele Bernabei, Antonio Michele Carrabba, Filippo Confalonieri, Danilo Migliorini, Nevio Piccolo, Mariano Screnci, Paolo Spina, Sergio Tommasino e Domenico Russo, sarebbe stata resa, mediante l'all. B, dal procuratore speciale Paolo De Luca, atteso che, nel contesto del predetto allegato, non è dato individuare un nesso immediato ed esplicito tra l'elenco dei nominativi dei predetti procuratori speciali e la suddetta dichiarazione, facendo questa riferimento ai "soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c)", riferimenti questi ultimi che, tuttavia, non è possibile rilevare in corrispondenza dell'elenco suindicato;

Ritenuto tuttavia che l'omessa dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del codice dei contratti pubblici

in capo ai suddetti procuratori speciali non sia sanzionabile mediante l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. ricorrente principale;

Evidenziato infatti che la *lex specialis* (disciplinare di gara, punto 2) si limita a prevedere, tra i requisiti generali di partecipazione, l'"assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 d.lgs 163/2006" nonché (punto 5.1.3) che nella busta denominata "documentazione amministrativa" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la "dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (...) con cui il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale...";

Rilevato che la disposizione normativa oggetto di *relatio* ad opera della *lex specialis* (art. 38 d.lgs n. 163/2006) fa testuale riferimento, quali soggetti nei confronti dei quali deve essere accertata l'insussistenza delle cause di esclusione, agli "amministratori muniti di poteri di rappresentanza";

Evidenziato che la posizione dei procuratori speciali non è equiparabile *tout court*, agli effetti della disciplina delle cause di esclusione dal procedimento di gara e delle modalità di documentazione della loro insussistenza, a quella degli amministratori investiti di poteri rappresentativi, ciò sia su di un piano interpretativo di carattere generale, sia, e soprattutto, in relazione alla normativa statutaria dell'impresa Cofathec Servizi (cfr. art. 21, comma 2, del relativo statuto, all. n. 16 della produzione documentale della parte ricorrente principale del 22.12.2010, ai sensi del quale "l'amministratore delegato o gli amministratori delegati potranno nominare procuratori anche estranei alla società per il compimento di singoli affari o di gruppi di affari, determinandone di volta in volta poteri ed eventuali retribuzioni");

Rilevato che la parte ricorrente incidentale si limita ad affermare che i predetti procuratori speciali sono muniti di ampi poteri gestori, senza fornire alcun elemento dimostrativo della circostanza allegata;



Ritenuto in ogni caso che l'eventuale applicazione estensiva dell'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del codice dei contratti pubblici ai procuratori speciali, sul presupposto della omogeneità (ove accertata in concreto) delle loro funzioni rispetto a quelle degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non sarebbe automaticamente suscettibile di tradursi nell'espulsione dalla gara dell'impresa che abbia omesso di presentare la suddetta dichiarazione con riguardo ai procuratori speciali, esigendo tale misura una puntuale previsione ad opera della *lex specialis* - deputata a disciplinare le modalità di documentazione dei requisiti di partecipazione contemplati dal citato art. 38 del codice dei contratti pubblici - dell'onere di produrre, sotto comminatoria di esclusione, la suddetta dichiarazione anche nei riguardi, appunto, dei procuratori speciali;

Rilevato peraltro che la lacuna regolatrice, sul punto, della *lex specialis* non possa inficiare la portata vincolante delle norme di legge contemplanti i requisiti di partecipazione alla gara;

Ribadito tuttavia che l'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del codice dei contratti pubblici preclude la partecipazione (non all'impresa che abbia omesso la dichiarazione, in mancanza di una espressa previsione sul punto della *lex specialis*, ma) all'impresa nei cui confronti sia oggettivamente rilevabile la sussistenza di una causa di esclusione;

Visti sul punto i certificati del casellario giudiziale e quelli dei carichi pendenti relativi ai menzionati procuratori speciali dall'impresa Cofatech Servizi (all. 24 della produzione di parte ricorrente principale del 22.12.2010), dai quali non risulta la sussistenza, nei confronti degli stessi, delle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici;

Ritenuto pertanto di respingere, conclusivamente, la predetta censura contenuta nel ricorso incidentale;

Ritenuta l'infondatezza della ulteriore censura incidentale, intesa a lamentare l'irregolarità della dichiarazione *ex art. 38* del codice dei contratti pubblici con riferimento ai direttori tecnici dell'impresa Cofatech Servizi cessati dalla carica nel triennio precedente, in quanto il dichiarante, amministratore delegato Moneger Jean Pierre Christopher, avrebbe fatto precedere la dichiarazione dalla formula "per quanto di conoscenza";

Evidenziato infatti che nell'all. B (all. n. 17 della produzione di parte ricorrente principale del 22.12.2010), sottoscritto dal procuratore speciale della società Cofatech Servizi, è contenuta la dichiarazione secondo cui i direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (sigg. Sergio Tomasino e Domenico Russo) "non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui ai punti b) e c) dell'art. 38 d.lgs 163/2006";

Evidenziato che tale ultima dichiarazione supera l'eventuale invalidità, per le ragioni dedotte dalla parte ricorrente incidentale, di quella sottoscritta dall'amministratore delegato della società Cofatech Servizi;

Ritenuto di non condividere quanto osservato, sul punto, dalla parte ricorrente incidentale, secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio su fatti di terzi potrebbe promanare unicamente dal legale rappresentante e non dal procuratore speciale;

Evidenziato infatti che il procuratore speciale, legittimato ad esprimere la volontà partecipativa dell'impresa rappresentata, è per ciò solo abilitato a rendere tutte le dichiarazioni funzionali ad assicurare la suddetta partecipazione (non senza evidenziare che il già richiamato punto 5.1.3 del disciplinare di gara imputa espressamente la legittimazione a rendere le dichiarazioni *ex art. 38* del codice dei contratti pubblici al "concorrente o suo procuratore");

Ritenuto altresì, quanto all'assunto secondo cui la procura speciale rilasciata al sig. Paolo De Luca in data 23.10.2007, essendo successiva al triennio oggetto di

accertamento (2005-2007), sarebbe inidonea a legittimare il suddetto a rendere la citata dichiarazione, che la conoscenza dei fatti attestati mediante dichiarazione sostitutiva non presuppone necessariamente la coincidenza temporale tra l'investitura del potere di rappresentare l'impresa mediante procura speciale (e quindi rendere la suddetta dichiarazione) e l'epoca cui si riferiscono i fatti attestati dal procuratore speciale;

Ritenuta l'infondatezza della ulteriore censura incidentale, con la quale, dopo aver richiamato le quote di riparto del servizio oggetto di appalto tra le imprese costituenti il raggruppamento ricorrente principale, in base alle quali la mandataria Graded e la mandante Cofatech Servizi sono entrambe titolari di una quota di partecipazione pari al 50% del servizio di gestione del calore e di una quota pari al 45% del servizio di conduzione e degli interventi a misura, viene dedotta la violazione dell'art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, nella parte in cui dispone che l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria, desumendone la parte ricorrente incidentale che "la quota di partecipazione e di ripartizione della mandataria, necessariamente coincidenti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, deve essere superiore a quella delle mandanti";

Rilevato invero che la disposizione menzionata, contenuta nel Regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), non è suscettibile di applicazione immediata alla fattispecie oggetto di controversia, concernente l'affidamento di un appalto di servizi, come già riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 9 febbraio 2005, n. 208: "la norma in ultimo invocata, in quanto inserita nel Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, stante la specifica disciplina degli appalti di servizi relativa alle associazioni temporanee contenuta negli art. 11, 13 e 14 del d.lgs.vo n.

157/1995, non può applicarsi oltre la materia che essa regola. In altri termini, non è pensabile che la stessa possa ritenersi quale norma di principio e, come tale, applicabile in maniera indiscriminata alle intere ipotesi di contratti derivati da una selezione ad evidenza pubblica. In particolare, la disposizione invocata dalla ricorrente incidentale non si limita a stabilire la necessità di compresenza di elementi tecnici e contabili in capo a ciascuna delle imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo, ma, di più, formalizza delle proporzioni di partecipazione ben precise che, in quanto tali, caratterizzano la modalità di raggruppamento in tema di opere pubbliche, ma non necessariamente, in egual misura, applicabili anche agli appalti di servizio o di fornitura, ontologicamente diversi e partecipi di una diversa dinamica di esecuzione della prestazione”);

Ritenuto che la suddetta conclusione interpretativa non muti alla luce dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, che a sua volta differenzia, all’art. 37, la disciplina in tema di associazioni temporanee a seconda del settore di riferimento (lavori pubblici da un lato, forniture e servizi dall’altro);

Ritenuto altresì che essa trovi confermi nel disposto di cui all’art. 253, comma 3, del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “per i lavori pubblici (e solo per essi, *n.d.e.*), fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 (evento non ancora verificatosi all’epoca dei fatti di causa, *n.d.e.*), continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”;

Ritenuta infine l’infondatezza della censura incidentale con la quale viene lamentato che, mediante la cauzione provvisoria prestata dall’A.T.I. ricorrente principale, viene assunto un impegno indennitario di carattere non solidale ma parziario a garanzia del corretto adempimento degli obblighi inerenti alla partecipazione alla gara (ed in primo luogo di quello avente ad oggetto la sottoscrizione del contratto di appalto);

Evidenziato infatti che l'appendice alla polizza fideiussoria prestata dall'A.T.I. ricorrente principale, laddove, dopo aver dato atto che "la garanzia viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 75 del d.lgs n. 163 del 12.4.2006", precisa che "detta cauzione sarà inoltre costituita su mandato irrevocabile dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità pro quota in quanto trattasi di raggruppamento di tipo verticale (art. 37, comma 6, del d.lgs 163/2006)", fa evidentemente riferimento - come dimostrato dall'uso del tempo presente nel contesto del primo periodo, concernente quindi la cauzione (provvisoria) prestata contestualmente all'offerta, e di quello futuro nell'ambito del secondo periodo, contenente il criterio di riparto della responsabilità contestato dalla parte ricorrente incidentale - alla cauzione definitiva, senza intaccare il carattere solidale di quella provvisoria;

Ritenuto quindi che il ricorso incidentale debba essere respinto siccome infondato;

Ritenuto che, nonostante l'accertata fondatezza del ricorso principale, non possa disporsi, ai sensi del già richiamato art. 34, comma 3, cod. proc. amm. (essendo già stato eseguito il servizio di cui si tratta), l'annullamento dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione, di cui il giudice, sussistendo in astratto l'interesse risarcitorio della parte ricorrente, deve limitarsi a dichiarare l'illegittimità (ferma restando la necessità di verificare, nella sede appropriata - non coincidente con il presente giudizio, come si dirà *infra* - la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti la condanna al risarcimento del danno, a cominciare da quella di cui all'art. 30, comma 3, ult. per., cod. proc. amm., non avendo la parte ricorrente proposto, al fine di evitare il cristallizzarsi del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, alcuna domanda cautelare);

Ritenuto che ad identica conclusione, e per le medesime ragioni, debba pervenirsi quanto alla domanda di annullamento del contratto di appalto stipulato con la parte controinteressata;

Rilevata l'inammissibilità dell'istanza risarcitoria avanzata con la memoria depositata il 23.12.2010, trattandosi di domanda nuova che avrebbe dovuto essere introdotta nelle forme di legge (ovvero mediante atto notificato alle controparti, *ex* art. 43 cod. proc. amm.);

Ritenuto di condannare l'amministrazione intimata ed il consorzio controinteressato, in solido tra loro e con riparto interno dell'onere in parti uguali tra loro, alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'A.T.I. ricorrente, nella complessiva misura di € 4.000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 867/2009 e sul relativo ricorso incidentale:

- dichiara l'improcedibilità della domanda di annullamento proposta con il ricorso principale, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm.;
- dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata con la memoria del 23.12.2010;
- dichiara l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva, per gli effetti di cui al citato art. 34, comma 3, cod. proc. amm.;
- respinge il ricorso incidentale proposto dal consorzio C.N.S.;
- condanna l'amministrazione intimata ed il consorzio controinteressato, in solido tra loro e con riparto interno dell'onere in parti uguali tra loro, alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'A.T.I. ricorrente, nella complessiva misura di € 4.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Sabato Guadagno, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)